

Cari Soci,

in seguito alle numerose richieste di chiarimenti in relazione ai contenuti dell'art.33 del ddl "Concorrenza" che detta le nuove norme sull'accesso alla Titolarità della Farmacia proviamo a fare un primo esame di queste novità.

Intanto vediamo il testo dell'art. 33, intitolato "*Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica*":

*"All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata";*

*b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;*

*c) al comma 3 le parole "ad uno dei soci" sono sostituite dalle seguenti "a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni";*

*d) il comma 4-bis è abrogato."*

Le "vecchie" disposizioni cui si fa riferimento sono :

Comma 1 "*La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata.*".

Comma 2 "*Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.*".

Comma 3 "*La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile.*".

Comma 4-bis "*Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.*".

Proviamo a fare una prima analisi delle conseguenze:

al Comma 1 è stabilito che anche le *società di capitali* vengono ad essere incluse tra i soggetti legittimati ad assumere la **titolarità** della farmacia ... benvenuto alle grandi catene stile Boots o Walmart e, perché no, a qualche "COOP divisione farmacie"?

Comma 2: la soppressione del secondo periodo estende a *chiunque* il diritto di partecipare alle società, di persone o di capitali, titolari di farmacia, che potranno essere costituite da persone fisiche diverse da farmacisti e/o da persone giuridiche a loro volta da *chiunque* partecipate (ribenvenute o grandi catene).

Comma 3: la direzione della farmacia sociale potrà essere affidata ad un qualsiasi farmacista *idoneo* socio o non socio, quindi anche *dipendente* della società. Resta penalizzato il farmacista titolare di una Farmacia "Ditta Individuale" la cui direzione resta invece un onere esclusivo e ineludibile di quest'ultimo.

Comma 4-bis: la soppressione dell'intero comma comporta il venir meno non solo del limite numerico di quattro esercizi ma anche la possibilità, per una società, di assumere la titolarità di un illimitato numero di farmacie situate in tutto il territorio italiano.

Anche in questo caso il titolare in forma individuale resterebbe legato al divieto di cumulo di cui all'art. 112 TULS.

Facciamo ora qualche considerazione.

Occorrerà armonizzare numerose norme attualmente vigenti e di tutti e tre i corpi normativi fondamentali del settore (TULS , legge 475/68 e legge 362/91) che dalle modifiche operate dal ddl “Concorrenza” risulteranno modificate o addirittura non più valide; la loro individuazione comporterà uno slalom interpretativo molto complicato tra disposizioni sopravvissute e disposizioni soppresse per incompatibilità con le nuove.

Anche riguardo i futuri concorsi per l’assegnazione di nuove sedi sarà interessante vedere se e come vi sarà la possibilità per i farmacisti dipendenti di una società di capitale a concorrere in nome di quest’ultima.

A causa di un probabile interesse all’acquisto di Farmacie da parte di grandi gruppi finanziari, nel breve termine il prezzo (ma secondo noi , a lungo termine, non il valore in assoluto) delle Farmacie salirà; questo in considerazione del fatto che le sedi continuano ad sussistere in un numero fisso e limitato da quello che resta della “Pianta Organica”.

Rimarrà penalizzato il singolo farmacista che aspira ad acquistare una nuova Farmacia e si troverà di fronte al prevedibile aumento di prezzo di cui si è parlato prima, ciò senza disporre delle risorse finanziarie dei grandi gruppi.

Resteranno fortemente penalizzati i farmacisti (giovani, ma anche quelli un po’ meno giovani) che verranno assunti nelle Farmacie proprietà di gruppi o catene. Esse, quasi certamente, utilizzeranno per i dipendenti il contratto della grande distribuzione, in più applicando tutte le agevolazioni (favorevoli solo alla proprietà) conseguenti dall’approvazione del “Job Act” approvato in questi giorni.

Tutte queste considerazioni sono legate all’approvazione da parte dei due rami del Parlamento del testo del decreto “Concorrenza” senza ulteriori modifiche.

Se invece verrà approvato con modifiche sostanziali ne riparleremo in una prossima mail.

Non voglio fare considerazioni di carattere politico o sindacale: quelle le lascio alla sensibilità o alle convinzioni di chi leggerà queste righe.

Un caro saluto a tutti i Soci,

Livio Oggero